



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 75

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 14/DDL del 30 giugno 2021)

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI GRANDI
DERIVAZIONI D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999,
N. 79 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE NORME
COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA."**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 luglio 2021.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA."

Relazione:

La materia complessiva delle derivazioni per usi idroelettrici tocca trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali. Si tratta di concessione di utilizzo di un bene demaniale quale l'acqua (cfr. art. 822 cod. civ.; art. 144 del D. Lgs. n. 152/2006), la cui titolarità è dello Stato. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma Cost, allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema" e l'art.144 del D.lgs. 152/2006 esplicitamente inquadra in questo contesto la disciplina degli usi delle acque. Appartiene invece alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma Cost., la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". Il D.L. n. 135/2018 modificando l'articolo 12 del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" ha apportato profonde modifiche alla disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse. Alle regioni è demandata la disciplina con legge delle modalità e delle procedure di assegnazione.

Il presente disegno di legge vuole dare attuazione a questa disposizione normativa definendo (art. 1) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che arrivano a scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge o già scadute e non ancora riassegnate o decadute o oggetto di rinuncia.

Con l'articolo 2 si definiscono le competenze, in particolare nel caso di concessioni a scavalco tra questa Regione e altre Regioni o Province Autonome e quella già affidate, dalla normativa regionale, alla Provincia di Belluno.

L'articolo 3 definisce il regime delle opere che in parte (quelle riconducibili all'articolo 25, comma 1, del T.U. 1775/1933) passano al patrimonio della Regione, in parte, invece, possono rientrare tra le opere da utilizzarsi nel nuovo progetto di derivazione, ma con indennizzo al concessionario uscente.

L'articolo 4 definisce, in sintonia con l'art. 12 del D.lgs. 79/99, la possibile durata della concessione.

La procedura di affidamento della concessione è stabilita negli articoli da 5 a 8. In particolare si prevede che prima della scadenza della derivazione si verifichi che sussista l'interesse pubblico alla sua prosecuzione e che il concessionario predisponga una relazione di fine concessione necessaria per procedere con gli ulteriori provvedimenti.

In caso di prosecuzione della concessione di norma si procede alla sua assegnazione tramite gara con pubblicazione di bando.

In particolari situazioni si potrà procedere tramite assegnazione a società a capitale misto pubblico privato, la cui componente privata deve essere scelta tramite procedure competitive.

L'articolo 9 disciplina il passaggio del possesso dei beni inclusi al nuovo concessionario.

L'articolo 10 prevede che la Giunta dia concreta attuazione predisponendo una serie di provvedimenti che disciplinino nel dettaglio le procedure di affidamento riguardanti i contenuti della relazione di fine concessione, lo schema di bando, le modalità di valutazione dei progetti offerta. In particolare si segnala che è anche previsto che la Giunta regoli, in coerenza con i principi di questo DDL anche lo svolgimento delle procedure per l'assegnazione delle nuove derivazioni a scopo idroelettrico e il rinnovo delle piccole.

L'articolo 11 definisce i criteri a cui si deve attenere l'amministrazione procedente nell'assegnazione della concessione.

L'articolo 12 fornisce indicazioni per la determinazione del canone da porre a base di gara per l'assegnazione della concessione. In coerenza con l'art. 12 del DLgs. 79/99 e le indicazioni dell'ARERA, è prevista una componente fissa (stabilita in 40 € per KW di potenza nominale) e una componente variabile quantificata come percentuale non inferiore al 5%, dei ricavi normalizzati.

L'articolo 13 introduce alcune modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria per l'esercizio 2006.

L'articolo 14 prevede una norma transitoria per l'avvio delle procedure di assegnazione in caso di concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA."

Art. 1 - Oggetto.

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", come modificato dall'articolo 11-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scadute e non ancora riassegnate, oppure decadute od oggetto di rinuncia, ovvero scadano successivamente alla medesima data.

2. I principi contenuti nella presente legge si applicano anche alle piccole concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scadute e non ancora riassegnate, oppure decadute od oggetto di rinuncia, ovvero scadano successivamente alla medesima data.

Art. 2 - Competenza.

1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano da corpi idrici che fungono da confine tra regioni diverse o che ricadono in territori regionali diversi, le funzioni finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione o della Provincia autonoma sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.

2. Per le derivazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale stipula intese con la Regione o Provincia autonoma confinante per definire i rapporti necessari al fine di procedere alla assegnazione della concessione per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà.

3. È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono applicate dalla amministrazione precedente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed i relativi proventi sono dalla medesima introitati.

Art. 3 - Regime delle opere e dei beni.

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 79/1999, alla scadenza della concessione, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia delle grandi derivazioni di produzione di forza motrice a scopo idroelettrico, le opere definite all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici." e successive modificazioni, passano in proprietà alla Regione in stato di regolare

funzionamento. Rientrano fra queste opere anche gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento ed esercizio.

2. Le opere di cui al comma 1 non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che in applicazione del procedimento di assegnazione disciplinato dalla presente legge, sia accertato un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque oppure la mancata funzionalità tecnica necessaria alla prosecuzione dell'utilizzo idroelettrico.

3. Le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del r.d. n. 1775/1933, ancorché passate in proprietà della Regione, al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l'esercizio delle stesse nonché la continuità della produzione elettrica, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino all'atto di presa in carico da parte del nuovo titolare della concessione.

4. I beni diversi da quelli di cui all'articolo 25, primo comma, del r.d. n. 1775/1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso del nuovo concessionario successivamente alla conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. n. 79/1999.

Art. 4 - Durata della concessione.

1. Le concessioni sono assegnate per un periodo compreso tra venti e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata ed all'importo dell'investimento.

Art. 5 - Modalità di affidamento della concessione.

1. La Giunta regionale, in via ordinaria, ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1 bis, lettera a) dell'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999 oppure, con provvedimento motivato, può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1 bis, lettera b) dell'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999 in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti.

2. L'affidamento a società partecipate avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica." E successive modificazioni.

Art. 6 - Avvio delle procedure per l'assegnazione delle grandi concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico scadute. Procedure preliminari.

1. L'amministrazione procedente entro tre anni dalla scadenza della concessione, ovvero entro i sei mesi successivi alla decadenza o rinuncia, determina se sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico o accerta la mancata funzionalità tecnica necessaria alla prosecuzione dell'utilizzo idroelettrico e, in caso contrario, individua le modalità di affidamento e avvia il procedimento per l'assegnazione della concessione.

2. Qualora vi siano più concessioni, sia grandi che piccole, insistenti nello stesso bacino idrografico e la loro gestione unitaria risulti opportuna sotto il

profilo economico-produttivo o tecnico –gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici l’assegnazione può riferirsi anche ad un accorpamento di più concessioni. In tal caso possono essere incluse nell’accorpamento anche le concessioni la cui scadenza è prevista entro gli ulteriori due anni.

3. Nei tre mesi successivi al provvedimento di avvio del procedimento di assegnazione della concessione, ovvero di determinazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque anche dipendente dalla mancata funzionalità tecnica alla prosecuzione dell'utilizzo idroelettrico, il concessionario uscente trasmette una relazione di fine concessione contenente la descrizione delle opere costituenti l’impianto, la valutazione dello stato di regolare funzionamento e conservazione e la quantificazione del valore residuo dei beni mobili ed immobili di cui all’articolo 25, secondo comma, del r.d. n. 1775/1933.

4. In caso di mancata trasmissione della relazione di fine concessione, nonché in caso di omessa risposta alle richieste di integrazione nei termini ivi indicati, l’amministrazione procedente, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente le informazioni, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi ed attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono a carico del concessionario uscente. In ogni caso il mancato rispetto dei termini di presentazione previsti dal presente articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 10.000 per ogni mese di ritardo. La sanzione di euro 10.000 si applica altresì nel caso di presentazione di una relazione non completa o in caso di inadempimento alle successive richieste di integrazione, con riguardo ad ogni contenuto indicato dalla Giunta regionale con i provvedimenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c).

5. Negli ulteriori sei mesi l’amministrazione procedente verifica, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, la relazione di fine concessione, eventualmente impartisce disposizioni al concessionario uscente affinché l’impianto sia in regolare stato di funzionamento e conservazione e determina le modalità di assegnazione della concessione.

Art. 7 - Procedure in caso di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

1. Nel caso la concessione sia assegnata mediante l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica l’amministrazione procedente, entro due mesi dalla verifica della relazione di fine concessione, pubblica il bando di gara contenente le modalità e le procedure di assegnazione in conformità a quanto disposto dall’articolo 12, comma 1-ter, del d.lgs. n. 79/1999.

2. Una volta pervenuti i progetti-offerta ed effettuata la verifica sull'ammissibilità delle domande, la valutazione dei progetti-offerta e l’assegnazione della concessione di derivazione avviene, secondo le modalità definite dall’amministrazione procedente con il provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e), nell’ambito di un procedimento unico, anche in conformità all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.” e successive modificazioni, finalizzato alla verifica o valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o

autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale.

Art. 8 - Procedure in caso di assegnazione a società a capitale misto pubblico privato.

1. Nel caso la concessione sia assegnata a società a capitale misto pubblico-privato entro sei mesi dalla verifica della relazione di fine concessione l'amministrazione precedente predispone il progetto di utilizzazione e avvia le procedure di valutazione di impatto ambientale, se dovute.

2. Terminate le procedure di valutazione di impatto ambientale si procede alla pubblicazione del bando per l'individuazione del socio privato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1-ter, del d.lgs. n. 79/1999.

3. Conclusa la fase valutativa dei progetti offerta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10, l'amministrazione precedente indice la conferenza dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2.

4. Ai fini del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a costituire una o più società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Art. 9 - Passaggio di possesso dei beni inclusi nella derivazione.

1. Il provvedimento di assegnazione della concessione definisce anche il momento di efficacia dell'aggiudicazione che comporta il passaggio del possesso in favore del nuovo concessionario dei beni indicati nel progetto offerta. Essi passano in possesso in regolare stato di funzionamento e conservazione nello stato di fatto in cui si trovano al momento del passaggio di possesso, così come indicato nella relazione di fine concessione.

2. Per i beni mobili ed immobili di cui all'articolo 25, secondo comma, del r.d. n. 1775/1933 si procede secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. n. 79/1999.

3. Qualora all'atto del passaggio di possesso dei beni di cui al comma 1 gli stessi risultassero in condizioni diverse rispetto a quelle indicate nella relazione di fine concessione, ovvero non siano stati eseguiti i lavori ordinati ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 o ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del r.d. n. 1775/1933, il concessionario uscente è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 10 per cento degli oneri stimati per la messa in regolare stato di funzionamento e conservazione e in piena efficienza dell'impianto e comunque in misura non inferiore a euro 50.000,00. Il concessionario uscente è obbligato altresì a provvedere alla messa in regolare stato di funzionamento e conservazione e in piena efficienza dell'impianto secondo le prescrizioni dettate dall'amministrazione precedente che, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente.

Art. 10 - Provvedimenti attuativi della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) le modalità di valutazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- b) i contenuti della relazione di fine concessione, tra i quali vi devono essere:

- 1) l'inventario delle opere e dei beni mobili ed immobili costituenti l'impianto oggetto della concessione individuando quelli riconducibili all'articolo 25, primo comma, del r.d. n. 1775/1933 e all'articolo 25, secondo comma, del r.d. n. 1775/1933;
 - 2) la relazione analitica, asseverata da un tecnico abilitato, sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, sullo stato di consistenza delle opere e dei beni mobili ed immobili costituenti l'impianto oggetto della concessione e sullo stato di interrimento degli involucri e contenente anche il programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;
 - 3) la valutazione asseverata dell'eventuale indennizzo del valore non ammortizzato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti e rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del r.d. n. 1775/1933;
 - 4) la valutazione asseverata del valore delle opere e dei beni mobili ed immobili riconducibili all'articolo 25, secondo comma, del r.d. n. 1775/1933 effettuata secondo le modalità indicate dall'articolo 12 comma 1-ter lettera n), del d.lgs. n. 79/1999;
 - 5) l'elenco dei servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché eventuali prescrizioni, impegni, serviti o altro a qualsiasi titolo interessanti la concessione;
 - 6) i dati della produzione elettrica immessa in rete negli ultimi cinque anni;
- c) le modalità di svolgimento e conclusione del procedimento di verifica della relazione di fine concessione;
- d) lo schema di bando per l'assegnazione mediante espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica contenente:
- 1) le modalità di presentazione del progetto offerta e i suoi contenuti;
 - 2) i criteri di ammissione, non discriminatori nei confronti di operatori che intendono accedere al settore, pur possedendo idonea qualificazione ed esperienza, e di assegnazione;
 - 3) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;
 - 4) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica da graduare, oltre quelli minimi riportati all'articolo 12, comma 1-ter, lettera e), del d.lgs. n. 79/1999 in relazione all'oggetto della concessione, in particolare prevedendo:
 - a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
 - b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui al punto 7);
 - 5) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
 - 6) i termini di durata della concessione;
 - 7) le modalità e criteri circa la possibilità di utilizzo dei beni di cui

all'articolo 25, secondo comma del r.d. n. 1775/1993;

8) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;

9) gli obblighi o limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio e alle esigenze di laminazione delle piene, alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi e per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fermo restando quanto previsto all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile, al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.

10) il miglioramento, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del d.lgs. n. 79/1999, in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità di almeno un incremento dell'1 per cento di energia prodotta per unità di volume di acqua turbinata;

11) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza richiesti, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del d.lgs. n. 79/1999, in particolare prevedendo di destinare, anche tramite il finanziamento di azioni di altri soggetti pubblici e privati, alla realizzazione delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione, un importo annuo almeno pari all'1 per cento della componente variabile del canone;

12) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione.

Le misure di compensazione dovranno avere un valore di almeno metà annualità della componente fissa del canone e potranno anche consistere in opere eseguite direttamente dal concessionario ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni;

13) le clausole sociali per la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo l'obbligo di presentare nella procedura di affidamento, un progetto di assorbimento del personale in servizio presso il concessionario uscente finalizzato ad assicurare la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera dell'operatore economico subentrante;

e) le modalità di svolgimento della valutazione dei progetti-offerta nell'ambito del procedimento unico secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. n. 79/1999;

f) le modalità di svolgimento del procedimento in caso di determinazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque;

- g) i criteri e le modalità per la ripartizione dei canoni in caso di concessioni interessanti il territorio di più province o città metropolitana;
- h) le modalità e le procedure, in coerenza con i principi contenuti nelle presenti disposizioni di legge, per il rilascio di concessioni di nuove derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
- i) le modalità e le procedure, in coerenza con i principi contenuti nelle presenti disposizioni di legge, per l'assegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scadute e non ancora riassegnate, oppure decadute od oggetto di rinuncia, ovvero scadano o siano rilasciate successivamente alla medesima data.

Art. 11 - Criteri di valutazione per l'assegnazione.

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione, l'amministrazione procedente si attiene ai seguenti criteri di valutazione:

- a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone posto a base di gara;
- b) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara, tramite l'eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;
- c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara;
- d) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
 - 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
 - 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
- e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;
- f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui al bando di gara, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al concessionario;
- g) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507

“Misure urgenti in materia di dighe” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

h) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro, alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;

i) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni, e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;

j) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;

k) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;

l) le modalità organizzative e gli standard per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;

m) le misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;

n) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.

2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone.

3. Nel bando di gara di cui all'articolo 7, comma 1, sono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili tra quelli di cui al comma 1 e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ogni elemento di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-parametri o subpunteggi. Alla valutazione dell'offerta economica non può essere attribuito un peso superiore al 25 per cento del totale.

4. L'amministrazione procedente può decidere di non procedere all'assegnazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

Art. 12 - Canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche.

1. A decorrere dall'anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 79/1999, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell'esercizio di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché gli operatori che, al di

fuori dei precedenti casi, eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche, corrispondono un canone per l'utilizzo della forza idraulica conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato in base a quanto disposto dal presente articolo ed in aderenza alle indicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

2. La componente fissa è quantificata, in sede di prima applicazione della presente legge, in un importo minimo di 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è annualmente aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è applicata rispetto al valore del canone riferito all'ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato applicato l'aggiornamento automatico della componente fissa del canone, con effetti a partire dall'anno successivo a quello per il quale le richiamate variazioni sono risultate almeno pari al 5 per cento.

3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto immessa in rete, al netto dell'energia fornita gratuitamente alla Regione, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 79/1999. La percentuale del ricavo costituente la componente variabile è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale non inferiore al 5 per cento, del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare, tenuto conto del prezzo di vendita orario dell'energia dell'impianto idroelettrico nelle ore in cui l'impianto produce ponderata sulla quantità di energia elettrica immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria.

4. Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza da effettuarsi sulla base delle procedure competitive disciplinate dalla presente legge, il bando dispone che l'offerta economica sul canone di cui al comma 1 è riferita sia all'utilizzo della forza idraulica sia all'utilizzo dei beni e delle opere passate in proprietà della Regione, nonché all'incremento della componente fissa del canone ed alla percentuale dei ricavi riferita alla parte variabile. Il bando stabilisce i punteggi per la valutazione di tale offerta in sede di gara.

5. Al fine di acquisire i dati di produzione oraria di energia elettrica immessa in rete dagli impianti necessari alla determinazione della parte variabile del canone, la Giunta regionale stipula idonee convenzioni con il Gestore Servizi Elettrici [GSE] S.p.A., il Gestore Mercato Elettrico [G.M.E.] S.p.A. e Terna S.p.A.; le convenzioni possono definire l'impegno alla costituzione e gestione di sistemi informatizzati condivisi di ricezione ed elaborazione di tali dati.

6. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

7. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo al quale si riferisce il canone.

8. La Giunta regionale può altresì prevedere, svolgendo periodici controlli, che i produttori installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura

necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda secondo le specifiche tecniche correnti.

Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006”.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole: “e sono destinate all'attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è sostituito dal seguente:

“2. La destinazione delle somme derivanti dall'applicazione del comma 1 è definita, tenendo conto delle necessità di interventi di sistemazione idrogeologica e di sviluppo economico e sociale nel territorio provinciale, mediante accordo quadro da sottoscrivere ogni anno con la Giunta regionale. Sino alla sottoscrizione dell'accordo la provincia di Belluno può comunque utilizzare in via provvisoria sino al 25 per cento delle risorse di cui al comma 1.”.

3. I commi 3 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 sono abrogati.

Art. 14 - Norma transitoria.

1. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione procedente assume le determinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

Art. 15 - Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dall'applicazione della presente legge quantificate in euro 700.000,00 per gli esercizi 2022 e 2023, introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie” Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni”, sono allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 16 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Competenza.....	3
Art. 3 - Regime delle opere e dei beni.....	3
Art. 4 - Durata della concessione.....	4
Art. 5 - Modalità di affidamento della concessione.....	4
Art. 6 - Avvio delle procedure per l'assegnazione delle grandi concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico scadute. Procedure preliminari.....	4
Art. 7 - Procedure in caso di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.....	5
Art. 8 - Procedure in caso di assegnazione a società a capitale misto pubblico privato.....	6
Art. 9 - Passaggio di possesso dei beni inclusi nella derivazione.....	6
Art. 10 - Provvedimenti attuativi della Giunta regionale.....	6
Art. 11 - Criteri di valutazione per l'assegnazione.....	9
Art. 12 - Canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche.	10
Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006”.....	12
Art. 14 - Norma transitoria.....	12
Art. 15 - Norma finanziaria.....	12
Art. 16 - Entrata in vigore.....	12